

***L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
E CONFRONTO CON
L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E
L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO***

(Avv. Alessia Alesii)

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

LEGGE N. 241 DEL 1990



***PASSAGGIO DAL REGIME DEL SEGRETO
AMMINISTRATIVO A QUELLO DELLA
TRASPARENZA***

ART. I Legge 241/90 e s.m.i.

“Principi generali dell’attività amministrativa”

“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.

Superamento della visione egemonica della Pubblica Amministrazione

- La P.A. come «CASA DI VETRO»**
- Partecipazione del privato al procedimento amministrativo**
- Imparzialità e trasparenza**
- Bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato**

ARTT. 22-28 Legge 241/90 e s.m.i.

“Definizioni e principi in materia di accesso”

Diritto di accesso ai documenti amministrativi:

Diritto degli **interessati** di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Interessati :

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un **interesse diretto, concreto ed attuale,** corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

**Posizione differenziata dell'istante rispetto agli altri
cittadini**

**che legittima il diritto di conoscere un documento
amministrativo**

**posto in posizione di strumentalità rispetto agli
interessi vantati**

ART. 22 e segg. Legge 241/90 e s.m.i.
“Definizioni e principi in materia di accesso”

Documento amministrativo:

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

ART. 22 e segg. Legge 241/90 e s.m.i.
“Definizioni e principi in materia di accesso”

Pubblica Amministrazione:

Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Controinteressati:

Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

ART. 22, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i.
“Definizioni e principi in materia di accesso”

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24
Legge n. 241/1990 commi 1, 2, 3, 5 e 6.

ART. 24 Legge 241/90 e s.m.i.

Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i **documenti coperti da segreto di Stato**, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) **nei procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) **nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione**, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) **nei procedimenti selettivi**, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

ART. 24 Legge 241/90 e s.m.i.

Non sono ammissibili istanze di accesso

preordinate

ad un controllo generalizzato

dell'operato delle pubbliche amministrazioni

(speculative, esplorative, ecc.)

ART. 25 Legge 241/90 e s.m.i.

La richiesta di accesso deve essere motivata e rivolta all'Amm.ne che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e devono essere motivati.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso nonché presso l'amministrazione resistente.

ART. 28 Legge 241/90 e s.m.i.

Modifica l'art. 15 del T.U. recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3/1957 in materia di

Segreto d'ufficio

*L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative ovvero notizie conosciute a causa delle sue funzioni, **al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Rilascia copie di atti e documenti nei casi non vietati dall'ordinamento.***

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1

Le PP.AA. inseriscono nei propri siti istituzionali, in un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», i **documenti, le informazioni e i dati oggetto degli obblighi di pubblicazione**, cui corrisponde **il diritto di chiunque** di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione né identificazione (come da **Allegato A - Decreto 33/2013** - Es. incarichi di vertice, bilanci, patrimonio immobiliare, dotazione organica, canoni di locazione o affitto, carte dei servizi, programma per la trasparenza, ecc.).



Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono accessibili e **chiunque ha diritto** di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli, **senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.**

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013):

**Differenze con l'accesso agli atti ex art. 22 e segg. L. n.
241/1990**

Diversamente

dall'accesso agli atti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990

-l'accesso civico è un diritto

sostanzialmente privo di limitazioni soggettive, che incontra
limiti oggettivi solo negli obblighi di pubblicazione definiti dal D.Lgs n.
33/2013;

-chiunque ha diritto di richiedere documenti, dati o informazioni
che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione
"Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, **nei casi in
cui gli stessi non siano stati pubblicati.**

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, comma I, D.Lgs. n. 33/2013)

- la richiesta di accesso civico non deve essere motivata;
- la richiesta di accesso agli atti amministrativi ex Legge n. 241/1990 deve essere proposta da un soggetto legittimato che abbia un interesse concreto, attuale e diretto e deve essere motivata, rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

D.Lgs. N. 97/2016

Il D.Lgs. n. 97/2016, che modifica il D.Lgs. n. 33/2013 (art. 5, co. 2), introduce l'istituto dell'accesso civico «generalizzato» che attribuisce a «chiunque» il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione [...]nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti».

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, a seguito di
modifica con il D.Lgs. 97/2016

Diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è previsto l'obbligo di pubblicazione.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, a seguito di modifica con il
D.Lgs. 97/2016

Casi di esclusione:

Evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti:

- alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive.

Evitare pregiudizio alla tutela di interessi privati:

- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Richiede un'attività valutativa da parte della P.A. di grande complessità, da svolgere caso per caso in relazione ai diversi interessi contrapposti; da una parte quello alla conoscenza generalizzata dell'attività amministrativa e dall'altra quello vantato dal pubblico o dal privato, che l'ostensione degli atti potrebbe pregiudicare.

(Possibilità di procedere ad accesso «parziale», per esempio oscurando i dati personali)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 5, comma 2, D.Lgs. N. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Consiglio di Stato, n. 1546/2019



Richieste non generiche, relative a dati non rielaborati, non possono essere rigettate prefigurando il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta per i contro-interessati.

TAR Puglia 242/2019, TAR Lombardia 2019/2019



Non sono ammissibili le richieste di accesso civico generalizzato che intendono tutelare la pretesa di un singolo senza controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione interessata e/o l'utilizzo delle risorse né promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Rimedi in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013 mod. dal D.Lgs. 97/2016)

*In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare **domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.*

***La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.*